



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 145 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 84 DEL 08-05-2018

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ALLA CENTRALE SPA E IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso che questo Ente ha in corso fino al 30 Giugno 2018 contratti assicurativi stipulati tramite gara e aggiudicati alle Compagnie di Assicurazioni Unipol, Milano Ass.ni - Divisione La Previdente e Groupama per la copertura e tutela del proprio patrimonio, ovvero: polizza RCAuto, polizza nfortuni, polizza RCT/RCO, polizza Incendio;

- atteso che anche in ragione alla complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno continuare ad usufruire della collaborazione di un Broker, figura professionale prevista all'art 354 del d.lgs. 209/2005, il quale esercita professionalmente una attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione, cui non è vincolato, i soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione allo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
- che l'attività del Broker è a chiaro contenuto intellettuale e presuppone una esperienza ed un patrimonio culturale e tecnico di sicura specializzazione cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass. Civ. 2416/2005). Che tale attività si esplica, in sostanza, quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, di modo che il relativo contratto deve essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2299 e seguenti del C.C., per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto "dell'intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara. La tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio delle personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta a norma di legge al R.U.I. , mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione per un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- considerato dunque che il contratto di brokeraggio rientra nella nozione di attività di studio o di consulenza, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, che vede nella prestazione del Broker, la prevalenza della componente intellettuale sulla mediazione, e anche nell'ipotesi in cui alla consulenza si affianchi l'ulteriore attività di assistenza nella gestione del contratto, la P.A. può ricorrere ad affidamenti diretti in tutti i casi in cui non vi sia una espressa disposizione di legge che prescriva l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica. Sempre previste invece per i contratti a titolo oneroso;
- ritenuto che l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'Ente, considerato che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della società assicurativa di una quota percentuale della unitaria provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, come da ribadito dalla sentenza 179/2008 della Corte dei Conti, Sez. Lombardia e precedentemente dal TAR dell'Abruzzo, onde la collaborazione del Broker appare viepiù utile a questo Ente per la non onerosità della sua opera nei confronti dell'Ente;
- che comunque le provvigioni annue erogate al Broker dalle Compagnie citate in premessa ammontano ad Euro 1.000 circa;
- tenuto conto che il Broker Centrale SpA collabora con questo Ente da vari anni, dimostrando comprovata esperienza e specializzazione in problematiche riguardanti la Pubblica Amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare, da ultimo il sinistro da sisma 2016;
- accertato che il Broker Centrale SpA, ha gestito e gestisce nell'ambito del proprio incarico in maniera puntuale, le problematiche assicurative dell'Ente al loro verificarsi, con particolare attenzione alla

procedura di apertura e liquidazione dei sinistri sia attivi che passivi;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale nr. 46 del 10.05.2018 che autorizza la sottoscritta ad avvalersi di specifica società per i prodotti assicurativi;

Vista la convenzione con la stessa approvata;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto rientra nella fattispecie dei contratti sottosoglia comunitaria e che la disciplina di riferimento è l'art. 36 del "Codice dei Contratti Pubblici", D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato ed integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

RICHIAMATO l'art. 37 – comma 1- del Codice dei Contratti Pubblici che stabilisce che "1.Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";

RITENUTO che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva consultazione degli strumenti elettronici di acquisto;

DATO ATTO, al riguardo:

- che la fornitura in oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:
- categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (DPCM emanato il 24.12.2015 pubblicato in G.U. il 09.02.2016 obbligo decorrente dal 09.08.2016);
- categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015;
- categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 art.1 comma 512 ;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 della L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali, solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento, pertanto per tale fornitura è possibile procedere al di fuori del me.pa;

Che nel mercato elettronico non è presente tale servizio;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Dato atto di quanto sopra riportato;

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 84 del 08-05-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI FALERONE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e i diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2. AFFIDARE al Broker CENTRALE SpA., attraverso la propria sede di Pesaro ubicata in Via degli Abeti n. 80, C.F. 01192940417–P.I. 01192940417, esercitante l’attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. 209/2005, iscritto nella Sezione B del Registro Unico degli Intermediari con il n. B000098697, l’incarico di fornire a questa Amministrazione le informazioni tecniche relative ai rischi del Comune, rispondenti alle proprie esigenze;
3. INCARICARE il Broker CENTRALE SpA, di sottoporre a questa Amministrazione, alla scadenza dei contratti in corso, e comunque ad ogni necessità, una ampia panoramica del mercato assicurativo al fine di reperire le migliori formule di copertura sia nei costi che nelle garanzie;
4. STABILIRE che verranno sottoposti all’attenzione di questa Amministrazione i testi completi dei documenti di gara e dei capitolati di polizza relativi ai rischi da coprire;
5. AFFIDARE, altresì, al broker CENTRALE SpA, l’incarico di assistere l’Amministrazione nella predisposizione dell’eventuale bando/disciplinare di gara per la scelta delle Compagnie cui affidare la copertura dei rischi in premessa, indicando tutti i requisiti che le Compagnie offerenti devono possedere e predisponendo lo schema per la successiva selezione;
6. AFFIDARE al medesimo Broker l’incarico di provvedere a tutta l’attività di gestione degli stipulandi contratti o di quelli già in essere; a tal fine conferisce apposito mandato rappresentativo;
7. DARE ATTO che il compenso del Broker per lo svolgimento di tutte le attività a lui affidate sarà posto a carico delle Compagnie affidatarie dei contratti assicurativi; che tale compenso non costituirà pertanto mai un onere aggiuntivo per l’Amministrazione;
8. STABILIRE che il presente incarico scadrà il 31/12/2021;
9. APPROVARE l’allegato Disciplinare per il conferimento dell’incarico di consulenza ed assistenza per la gestione e l’esecuzione dei contratti assicurativi al broker CENTRALE SpA, approvato con deliberazione di giunta comunale nr. 46 del 10.05.2018;
10. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell’art 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio

Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA